

Pubblicato il 11/09/2023

N. 05020/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 01483/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex* articolo 60 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Paola Bovio, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Sarracino e Maurizio Zeoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Provincia di Benevento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Piazza e Mariacristina Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Andrea Giallonardo, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Di Giacomo e Claudio Fasulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Carmine Franco, Simona Sabatino, Giulia Ocone, Vincenzo Maiello,

Giuseppe Petrucci, Claudio De Pietro, Angelo Giarnese, Orsola Lombardi,  
non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso introduttivo:

- della determinazione della Provincia di Benevento - Gestione Giuridica del Personale n. 237 del 3 febbraio 2023, avente a oggetto “*Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 Istruttore Direttivo Legale, categoria D, posizione economica D1, presso la Provincia di Benevento. Approvazione graduatoria e nomina vincitore*”;
- degli atti presupposti, tra cui, in particolare il verbale della Commissione Esaminatrice n. 8 del 13 gennaio 2023;
- degli atti conseguenti, tra cui, in particolare, la declaratoria del vincitore di concorso;
- del bando di concorso, ove interpretato nel senso che il punteggio finale dovesse essere determinato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna prova scritta e orale, invece che dalla somma della media dei punteggi delle prove scritte con il punteggio della prova orale;

quanto ai motivi aggiunti:

- del verbale della Commissione Esaminatrice n. 8 del 13 gennaio 2023, non pubblicato e ricevuto solo con pec del 3 aprile 2023 all'esito d'istanza di accesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento e di Andrea Giallonardo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo

amministrativo;

Premesso che:

- con Bando prot. n. 1400 del 19 gennaio 2021, la Provincia di Benevento ha indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria D - posizione economica D1 - profilo professionale “Istruttore Direttivo Legale”;
- con verbale n. 3 del 20 ottobre 2022, la Commissione Esaminatrice ha definito i criteri di valutazione delle prove scritte e della prova orale, stabilendo che *“Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte cui si somma il voto conseguito nella prova orale”*;
- con verbale n. 8 del 13 gennaio 2023, la stessa Commissione Esaminatrice, ribaditi i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento delle prove d’esame già stabiliti nella seduta del 20 ottobre 2022, *“preso atto che il punteggio finale, così come previsto dall’art. 9 del Bando, è dato dalla somma del punteggio conseguito nelle prove scritte e dal punteggio conseguito nella prova orale”*, ha formulato la graduatoria finale di merito;
- con la determinazione n. 237 del 3 febbraio 2023, avente a oggetto *“Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 Istruttore Direttivo Legale, categoria D, posizione economica D1, presso la Provincia di Benevento. Approvazione graduatoria e nomina vincitore”*, la Provincia di Benevento - Servizio Gestione Giuridica del Personale – richiamato nelle premesse *“il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento e, in particolare, l’Allegato al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all’impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato con deliberazione presidenziale n. 281 del 04.12.2020, come modificato con successiva D.P. n. 33 del 16.02.2021”* – ha approvato la graduatoria finale di merito e dichiarato Andrea Giallonardo vincitore del concorso;

Considerato che:

- con il presente ricorso, integrato con motivi aggiunti, Paola Bovio – quarta classificata – si duole della violazione degli articoli 7 e 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, recante il Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e degli articoli 2 e 53, comma 2, dell’Allegato 1 (*Norme di accesso all’impiego e modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni*) al Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Benevento, di cui alla deliberazione presidenziale n. 281 del 2020;

- con ordinanza n. 3050 del 19 maggio 2023, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati classificati nella graduatoria conclusiva in contestazione, in quanto suscettibili di essere pregiudicati dall’accoglimento del ricorso e dalla conseguente modifica della graduatoria medesima;

Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Provincia di Benevento (pagina 5 della memoria del 14 aprile 2023), atteso che la *causa petendi* del presente giudizio è l’annullamento degli atti della procedura concorsuale, strumentale alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppa fino all’approvazione della graduatoria (cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 29916 del 2017);

Rilevato che:

- l’articolo 7 (*Svolgimento delle prove e modalità speciali*), comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994, nel testo applicabile *ratione temporis* (vale a dire prima delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023), stabiliva che “*Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio*”;

- il successivo articolo 12 (*Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*) stabilisce, a sua volta, che “*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da*

*formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*”, come avvenuto, nella fattispecie in esame, con il verbale n. 3 del 20 ottobre 2022, che riproduce pedissequamente la formulazione dell’articolo 7, comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994;

- l’articolo 2, comma 1, dell’Allegato 1 (*Norme di accesso all’impiego e modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni*) al Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Benevento, di cui alla deliberazione presidenziale n. 281 del 2020, anch’esso nel testo applicabile *ratione temporis* (vale a dire prima delle modifiche apportate dal Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate, approvato con deliberazione provinciale n. 22 del 31 gennaio 2023), richiamava i principi di pubblicità e trasparenza di cui agli articoli 28 e 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- il successivo articolo 53, comma 2, del medesimo Allegato stabiliva che *“Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguito nelle prove scritte e pratiche o teorico-pratiche, cui si somma il voto conseguito nella prova orale ed il punteggio ottenuto per i titoli”* (ove rilevanti);

- l’articolo 9, primo periodo, del Bando prevedeva che *“La graduatoria finale di merito ... [fosse] formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva, dei punteggi ottenuti nelle prove scritte e nella prova orale”*;

- non si può ravvisare in tale generica formulazione, adottata nella redazione del Bando di concorso, una deroga (segnatamente in favore della mera somma algebrica di tutte le prove, come sostenuto dalla Provincia resistente e auspicato dal controinteressato) al criterio normativamente stabilito per la concreta determinazione di tale *“votazione complessiva”* e applicabile in forza del richiamo contenuto nell’articolo 13 del medesimo Bando;

- *“le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di*

*valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio”* (Adunanza plenaria, sentenza n. 9 del 2011; in termini, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 7216 del 2020);

- ne deriva l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate, approvato con deliberazione provinciale n. 22 del 31 gennaio 2023 (a integrazione delle norme di cui all'allegato 1 al Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi), il quale stabilisce che *“Esaurite le prove e l'eventuale valutazione dei titoli, la Commissione formula la graduatoria di merito sommando i punteggi ottenuti nelle singole prove”*, essendo entrato in vigore solo in un momento successivo alla pubblicazione del Bando;

Ritenuta, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, la fondatezza delle censure di parte ricorrente;

Ritenuto, in particolare, che:

- la Commissione Esaminatrice ha erroneamente proceduto alla somma dei punteggi riportati dai candidati in ciascuna delle prove scritte e nella prova orale, anziché alla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nella prova orale, così attribuendo 74 punti al candidato Andrea Giallonardo e 71 punti alla ricorrente Paola Bovio;

- la corretta applicazione dei criteri di valutazione sopra riportati avrebbe, invece, determinato l'attribuzione di 49 punti al candidato Andrea Giallonardo e di 49,5 punti alla ricorrente Paola Bovio (così collocandola al primo posto della graduatoria);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso dev'essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto, infine, di disporre per le spese secondo l'ordinario canone della soccombenza, liquidandole nel dispositivo a carico della Provincia di Benevento e compensandole, invece, tra le altre parti del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la Provincia di Benevento al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato. Spese compensate tra le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore

Anna Abbate, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Valeria Ianniello**

**IL PRESIDENTE**  
**Michelangelo Maria Liguori**

IL SEGRETARIO